



**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunalenti del terzo settore**

Entra nel nostro gruppo whatsapp

CLICCA SULLE ICONE



Tutti armonizzati

Invito alla chat di gruppo

<https://chat.whatsapp.com/2eLkn0vepUh5C52IWEGrmV>

Associazione Responsabili Finanziari

Comunalenti è iscritta al

Registro Unico del Terzo Settore

DA QUEST'ANNO PUOI SOSTENERLA

COL TUO 5 PER MILLE

C.F. 98189070174

Partecipazione libera

L'UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI

10 videolezioni per dipendenti ed amministratori

particolarmente indicate per i neoassunti

LEZIONE 2 – LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE IN EQUILIBRIO ALLA LUCE DEI NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

docenti dott.ssa Monia Barbieri

dott. Vincenzo Vecchio

24 febbraio 2025 ore 10,00 clicca e partecipa

Monia Barbieri Responsabile finanziario, Esperta ANCI, formatrice, collaboratrice Associazione Responsabili Finanziari Comunalenti

Vincenzo Vecchio Responsabile finanziario, Esperto ANCI, presidente della Associazione Responsabili Finanziari Comunalenti.



SS **sistemasusio**
Consulenti di direzione



SAN MARCO
Gestione Entrate Enti Locali

A SEGUIRE I LINK DI TUTTE LE LEZIONI





**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali**
ente del terzo settore

LE LEZIONI

	LEZIONE	DATA	ORA	LINK ZOOM
1	LA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE - LA RIFORMA ACCRUAL	17/02/2025	10-12	(GIÀ SVOLTA)
2	LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE IN EQUILIBRIO ALLA LUCE DEI NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	24/02/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/89843499507?pwd=25EqqFqZEPuUoPdCfmfY1XlXqb0p3c.1
3	L'IVA - SPLIT PAYMENT SCADENZE REGISTRI IVA COMMERCIALE	8/03/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/84846713875?pwd=TPwWJLHqtcccWxm7jTH6aYyZ7yiCEw.1
4	IL RIACCERTAMENTO ED IL RENDICONTO. VINCOLI FINANZIARI ED AVANZO	10/03/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/83813489189?pwd=ajonk0OpXiWLoYkLZP57z1v5hLjJdi.1
5	I TRIBUTI LOCALI	17/03/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/86475565844?pwd=dGu76JJRPbphrOAz9jbzzXyxynH4d5.1
6	LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE DOPO LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE	25/03/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/89689775264?pwd=mv4szNJAlbk0iH3eOODrpdvYYkBgwJ.1
7	IL PERSONALE – PARTE GIURIDICA	31/03/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/89676956083?pwd=sdbWjJo53qmXBaWS0d77j1Hz1RUjgi.1
8	IL PERSONALE –PARTE ECONOMICA	07/04/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/89970098012?pwd=9FDjbXnkFwg8uq7a5qALGfEfzkBo4b.1
9	IL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL CORRETTIVO	14/04/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/88102827590?pwd=eE2byibdmB70Z5jz1h1X0rS8m0qtNz.1
10	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - ACCESSO AGLI ATTI	22/04/2025	10-12	https://us06web.zoom.us/j/87623133552?pwd=5GeEx0ZQaje2o1dCmlaovAOd0YZTdN.1



L'UFFICIO FINANZIARIO

Ha il compito di garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria assicurando l'assistenza ed il supporto alle altre unità organizzative dell'ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati.

In particolare:

- Cura la redazione del bilancio di previsione e dei rendiconti;**
- Provvede alla gestione del bilancio ed alla tenuta sistematica della contabilità finanziaria e di quella economico patrimoniale e, in generale, presiede alla corretta rappresentazione contabile dei fatti gestionali;**
- Esercita il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b) e dell'art. 8 del regolamento di disciplina dei controlli interni;**
- Cura i rapporti con l'organo di revisione economico- finanziaria, con il tesoriere e con gli agenti contabili interni;**
- Assolve gli adempimenti fiscali e tributari del Comune e cura la gestione dei relativi rapporti verso gli istituti finanziari;**



IL RUOLO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Coordina e gestisce l'attività finanziaria dell'Ente	"Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria" dell'Ente, art. 153, comma 1, delTUEL, e D.Lgs. n. 118/ 2011.
Tiene la contabilità finanziaria ed economico- patrimoniale	Fra le competenze specifiche della figura del Ragioniere rientra, ovviamente, la tenuta della contabilità che, anche negli Enti di minori dimensioni, non è solo finanziaria, di competenza e di cassa, ma anche economico-patrimoniale. In tale fattispecie la responsabilità della regolare tenuta delle rilevazioni contabili è esclusiva. Letteralmente, il Ragioniere "è preposto...allaregolaretenuta della contabilità", art. 153, comma 4, del TUEL, e D.Lgs. n. 118/ 2011.
Verifica le previsioni del bilancio (verifiche di veridicità e di compatibilità)	Nel processodiformazione del bilancio preventivo, il Ragioniere ha un ruolo fondamentale di coordinamento e di verifica delle previsioni di bilancio proposte da tutti gli altri Responsabili dei servizi dell'Ente. Tale verifica si compie, per le entrate finanziarie, seguendo i criteri del principio della veridicità e, per le spese, in termini di compatibilità. Letteralmente "è preposto allaverificadiveridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsionidispesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione", art. 153, comma 4, del TUEL
Predisporre e sottoscrive il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione	Al Ragioniere spetta la predisposizione e la sottoscrizione del DUP e del bilancio preventivo dell'Ente, ai sensi degli art. 151, comma 1 e artt. 162 e segg., del TUEL. Sul bilancio è apposto il parere tecnico e contabile del Ragioniere, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.
Partecipa alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale	Il Ragioniere ha un ruolo fondamentale nella redazione del programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, non solo perché è parte integrante del documento unico di programmazione (DUP), ma anche perché individua / definisce le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito dei limiti e degli equilibri di bilancio. "La realizzazione dei LLPP degli E.L. deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP". All. 4/1, p. 8.2, introdotto dall'art. 1, c. 505, L.208/2015, poi abrogato da art. 217, c. 1, lett. ss-bis, D.Lgs. 50/2016 (lettera inserita dall'art. 129, c. 1, lett. n, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56). "I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio" (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016). Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 8.2 lett. i).
Partecipa alla redazione del programma pro- gramma biennale degli acquisti di beni e servizi	Il Ragioniere ha, altresì, un ruolo fondamentale nella redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi perché anch'esso fa parte integrante del documento unico di programmazione (DUP) e deve essere redatto in conformità con le previsioni del bilancio.



IL RUOLO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

	<p>Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato introdotto dall'art. 1, c. 505, Legge n. 208/2015, poi abrogato dall'art. 217, c. 1, lett. ss-bis, D.Lgs. 50/2016 (lettera inserita dall'art. 129, c. 1, lett. n, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56). Vedasi art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 8.2 lett. i-bis).</p>
<p>Verifica lo stato di accer- tamento delle entrate e di impegno delle spese</p>	<p>Il Legislatore assegna al Ragioniere il compito di controllare gli stanziamenti di bilancio in corso d'anno; anche questa funzione riflette il ruolo di coordinatore nei confronti degli altri responsabili dei servizi. Letteralmente, "è preposto ... alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate ed impegno delle spese" (art. 153, comma 4, del TUEL).</p>
<p>È preposto alla salvaguardia degli equilibri della gestione e dei vincoli di finanza pubblica</p>	<p>Anche in questo caso, al Ragioniere viene attribuito un ruolo di coordinamento e di garanzia, non solo in riferimento agli equilibri del bilancio, ma anche in relazione ai vincoli di finanza pubblica, fra cui quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Letteralmente, "è preposto ... alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica", art. 153, comma 4, del TUEL.</p>
<p>Agisce in autonomia nell'esercizio delle sue funzioni</p>	<p>Il Ragioniere agisce in autonomia nelle attività di: verifica di veridicità delle previsioni di bilancio presentate dagli altri servizi, verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, tenuta della contabilità, salvaguardia degli equilibri della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Agire in autonomia significa senza alcuna direzione o condizionamento da parte di altri soggetti, ferme restando le regole dell'ordinamento finanziario e contabile ed i vincoli di finanza pubblica; ciò è espressamente previsto dall'art. 153, comma 4, del TUEL.</p>
<p>Esprime il parere di regolarità contabile sulle delibere di Giunta e Consiglio</p>	<p>L'art. 49, comma 1, TUEL, dispone: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione."</p>
<p>Rende esecutive le determinazioni dei Responsabili dei servizi, apponendo il visto di regolarità contabile</p>	<p>I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria", art. 183, comma 7, del TUEL. "Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali [viene] apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati", art. 153, comma 5, del TUEL.</p>



IL RUOLO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

<p>Garantisce il controllo degli equilibri finanziari</p>	<p>Fra le tipologie di controllo interno previste dall'art. 147 del TUEL, quella sugli equilibri finanziari spetta solo ed esclusivamente al Ragioniere: "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ... mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi" (art. 147, comma 2, lett. c), del TUEL).</p> <p>Il successivo art. 147-quinquies - Controllo sugli equilibri finanziari - precisa alcune modalità molto importanti per il ruolo e la figura del Ragioniere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario"; 2) "prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi". <p>Infatti, la funzione di direzione e coordinamento che è prevista non solo nei riguardi degli Organi di governo (Giunta, Consiglio, Sindaco), ma anche del Direttore generale e del Segretario (ex art. 147-quinquies), unitamente alla facoltà di agire in autonomia sancita dall'art. 153, comma 4, del TUEL, rende la figura del Ragioniere peculiare ed atipica all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.</p> <p>Tale peculiarità della figura del Ragioniere viene, fra l'altro, rafforzata anche da altre due fattispecie di controllo introdotte dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'estensione delle funzioni di controllo agli organismi esterni: "3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni" (art. 147-quinquies, comma 3, del TUEL), peraltro in funzione delle garanzie costituzionali di cui all'art. 81 della Costituzione. 1) l'adozione del bilancio consolidato ex art. 147, comma 1, lett. d), del TUEL, che normalmente viene elaborato e sottoscritto dal Ragioniere (il bilancio consolidato è stato introdotto dall'art. 74, comma 1, n. 60), D.Lgs. n. 118/ 2011, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. n. 126/2014).
<p>Effettua il controllo di regolarità contabile</p>	<p>"Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria" (art. 147-bis, comma 1, del TUEL).</p>
<p>Effettua le variazioni di bilancio</p>	<p>Secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità il Ragioniere può adottare con proprie determinazioni provvedimenti di variazioni di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 175 del TUEL.</p>
<p>Presenta i rendiconti dei contributi straordinari</p>	<p>Ai sensi dell'art. 158 del TUEL spetta al Segretario e al Responsabile del servizio finanziario la presentazione dei rendiconti dei contributi straordinari ricevuti, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.</p>
<p>Predisporre e sottoscrivere il rendiconto generale della gestione</p>	<p>Al Ragioniere spetta la predisposizione e la sottoscrizione del rendiconto generale della gestione dell'Ente, ai sensi degli artt. 151, comma 7 e 227, del TUEL.</p> <p>Sul rendiconto generale è apposto il parere tecnico e contabile del Ragioniere, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.</p>



IL RUOLO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Predisporre e sottoscrivere il bilancio consolidato	<p>Spetta al Ragioniere la redazione e la sottoscrizione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis del TUEL e al Principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011.</p> <p>Lo strumento del bilancio consolidato è strettamente connesso alle funzioni di controllo degli equilibri della gestione di cui all'art. 147-quinquies del TUEL. "I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato ...", art. 147-quater, comma 4, del TUEL.</p>
Redige e sottoscrive le certificazioni di bilancio	<p>Ai sensi dell'art. 161 del TUEL competono al Ragioniere le certificazioni del bilancio, del rendiconto e quelle dei vincoli di finanza pubblica. Ai sensi dell'art. 1, c. 903 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha sostituito l'art. 161 a decorrere dal 1° gennaio 2019, le certificazioni finanziarie sono firmate esclusivamente dal Ragioniere. Nella precedente versione le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario ed all'organo di revisione economico-finanziario.</p>
Propone il regolamento di contabilità	<p>Spetta al Ragioniere, in funzione delle attribuzioni di coordinamento dell'attività finanziaria e nell'ambito dell'autonomia prevista dall'art. 153 del TUEL predisporre la delibera consiliare di approvazione/modifica del regolamento di contabilità, ai sensi dell'art. 152 del TUEL.</p>
Redige le dichiarazioni fiscali	<p>Ad esempio, le dichiarazioni IVA e IRAP.</p>
Partecipa alle verifiche straordinarie di cassa	<p>Ai sensi dell'art. 224 del TUEL, il Ragioniere partecipa attivamente alle operazioni di verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sindaco o del Presidente della provincia.</p>
Partecipa alle procedure di controllo degli enti deficitari, predissesto e dissesto finanziario	<p>Ai sensi degli artt. 242 e segg. del TUEL, il Ragioniere verifica le condizioni strutturalmente deficitarie e partecipa attivamente alle operazioni di riequilibrio finanziario, predissesto e dissesto.</p> <p>Fra le altre competenze del Ragioniere, anche se non espressamente attribuite dal Legislatore, si annoverano:</p> <ul style="list-style-type: none">il ricorso a tecniche di controllo di gestione, i cui dati di base sono dall'Ufficio di ragioneria in massima parte detenuti;l'analisi dei costi/fabbisogni standard;le tecniche di revisione della spesa (spending review);i rapporti con la Tesoreria, il Ministero dell'Economia e dell'Interno e la Banca d'Italia;i rapporti con l'Organo di revisione e la Corte dei conti;i rapporti con il Ministero dell'Economia in caso di verifiche ed ispezioni.



LA CONTABILITA' FINANZIARIA

- La contabilità finanziaria è un **sistema di rilevazione dei valori finanziari** espressi dalle **entrate e dalle uscite di un'ente**. Tale sistema **ha la caratteristica di rilevare detti valori sia nella loro determinazione previsionale** che nella loro **dinamica**, e di conseguenza **nella loro consuntivazione**.
- La contabilità finanziaria, **(autorizzativa)**, ha la caratteristica di essere un **sistema contabile che rileva gli aspetti autorizzativi della gestione e i flussi finanziari analizzati nelle varie componenti**.
- È uno strumento di allocazione predeterminata delle risorse, da parte dell'organo deliberante, che si esplicita attraverso l'approvazione del bilancio preventivo, strumento di autorizzazione all'utilizzo delle risorse mediante il meccanismo degli impegni/accertamenti.



LA CONTABILITA' FINANZIARIA

Oggetto di osservazione	Equilibri fra entrate e spese
Finalità	Autorizzatoria
Profilo di osservazione delle operazioni (oggetto)	Entrate e spese (uscite), registrate nelle fasi giuridicamente rilevanti (transazione elementare)
Metodo contabile	Partita semplice
Tipologia delle rilevazioni	Preventive - Consuntive
Criterio di iscrizione in bilancio	Competenza giuridico/finanziaria
Documenti	DUP - Bilancio preventivo-PEG Rendiconto




LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE



Finalità	Conoscitiva
Profilo di osservazione delle operazioni (oggetto)	Duplici: economico (costi e ricavi) e patrimoniale/finanziario (debiti, crediti, etc.)
Metodo contabile	Partita doppia
Tipologia delle rilevazioni	Consuntive
Criterio di iscrizione in bilancio	Competenza economica
Documenti	Conto economico e Stato patrimoniale



IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE



IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (art 170 TUEL)





STRUTTURA DEL BILANCIO






STRUTTURA DEL BILANCIO

LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI NON PUO' ESSERE MODIFICATA DAGLI ENTI.

IL D.LGS. N. 118/2011 INDIVIDUA:



MOLTI DI QUESTI INTERESSANO SOLO LE REGIONI

I MACROAGGREGATI DI SPESA CORRENTE

Livelli	CdB	Voce	Codice PdC
I	100	Spese correnti	U.1.00.00.00.000
II	101	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000
II	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000
II	103	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000
II	104	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000
II	105	Trasferimenti di tributi	U.1.05.00.00.000
II	106	Fondi perequativi	U.1.06.00.00.000
II	107	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000
II	108	Altre spese per redditi da capitale	U.1.08.00.00.000
II	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000
II	110	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000

Spese in conto capitale

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale



GLI EQUILIBRI

L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO



LE DEROGHE

Entrata	Tipologia di spesa	Valenza temporale	Norma	Enti
Proventi oneri di urbanizzazione	Manutenzione ordinaria verde, strade, patrimonio e progettazione OOPP (max 100%)	31/12/2017	Art. 1, comma 737, L. n. 208/2015	Tutti



GLI EQUILIBRI

DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

ART. 193 “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO”

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico ((, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.)). ((83))

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ((31 luglio)) di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.))

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.



GLI EQUILIBRI

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	
<u>AA</u>) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
Q1) Fondo pluriennale vincolato per <u>spese titolo 2.04</u> Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o <u>dei</u> principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - <u>Spese</u> correnti <i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	
D1) <u>Fondo</u> pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - <u>Altri</u> trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo <u>2.04</u> <u>Altri</u> trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - <u>Quote</u> di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		-
- Risorse <u>accantonate</u> di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N ⁽⁵⁾	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽⁶⁾	(-)	
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto ⁽⁺⁾ / ⁽⁻⁾ ⁽⁷⁾	(-)	
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		-



GLI EQUILIBRI

Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		-
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio <u>N</u> ⁽⁵⁾	(-)	
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio ⁽⁶⁾	(-)	
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di <u>rendiconto</u> ⁽⁺⁾ / <u>(-)</u> ⁽⁷⁾	(-)	
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-
J) Utilizzo risultato di amministrazione per <u>l'incremento</u> di attività finanziarie	(+)	
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività <u>finanziarie iscritto</u> in entrata	(+)	
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività <u>finanziarie</u> (di spesa)	(-)	
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		0,00
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		0,00
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		0,00



**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali**
ente del terzo settore

IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA (d lgs n. 118/2011 All 1 principio n. 16)

"... Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. ..."



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL BILANCIO 2016 VARIAZIONI def (fondazioneifel.it)

ID	RIF.TUEL/P.C.	TIPOLOGIA	TERMINE	BILANCIO	COMPETENZA	PARERE REVISORI	NOTE	RICORDARE
1	Art. 175 c. 5-bis lett.a) e art. 187 commi 3, 3- quater e 3-quinquies. Principio applicato paragrafo 9.2	Applicazione quota <u>vincolata</u> del risultato di amministrazione (sia presunto che accertato) consistente nella restituzione di economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate	31.12.n	esercizio provvisorio	GIUNTA	SI (per. E.11)	1) sulla base di una relazione documentata del dirigente competente 2) esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente 3) Nel caso in cui il consuntivo non sia stato ancora approvato, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto	Se il bilancio approvato entro il 31/12/n-1 già prevede applicazione avanzo presunto, il relativo prospetto deve essere aggiornato entro il 31/1/n. (senza parere revisori). Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'importo del risultato di amministrazione vincolato. La mancata approvazione determina variazione bilancio con cancellazione dell'avanzo presunto e relativa spesa (art. 187 c.3 quater e principio p.to 9.2). Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione del prospetto di cui al punto 1), si configuri un disavanzo di amministrazione presunto, l'applicazione della quota in oggetto è possibile solo previa approvazione del bilancio di previsione che rechi l'iscrizione della quota di disavanzo da ripianare
2	Art. 175 c. 5-bis lett.a) e art. 187 commi 3 e 3-quinquies. Principio applicato paragrafo 9.2	Applicazione quota <u>accantonata</u> del risultato di amministrazione presunto costituita da accantonamenti <u>risultanti dall'ultimo consuntivo approvato</u> .	31.12.n	esercizio provvisorio	GIUNTA	SI (per. E.11)	1) sulla base di una relazione documentata del dirigente competente 2) esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente 3) approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto	Se il bilancio approvato entro il 31/12/n-1 già prevede applicazione avanzo presunto, il relativo prospetto deve essere aggiornato entro il 31/1/n. (senza parere revisori). Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'importo del risultato di amministrazione vincolato. La mancata approvazione determina variazione bilancio con cancellazione dell'avanzo presunto e relativa spesa (art. 187 c.3 quater e principio p.to 9.2). Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione del prospetto di cui al punto 1), si configuri un disavanzo di amministrazione presunto, l'applicazione della quota in oggetto è possibile solo previa approvazione del bilancio di previsione che rechi l'iscrizione della quota di disavanzo da ripianare
3	Art. 175 c. 5-bis lett.a) e art. 187 commi 3 e 3-quinquies. Principio applicato paragrafo 9.2	Applicazione quota <u>accantonata</u> del risultato di amministrazione presunto <u>derivante da accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente</u> .	31.12.n	esercizio provvisorio	GIUNTA	SI (per. E.11)	1) sulla base di una relazione documentata del dirigente competente 2) esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente 3) La Giunta verifica l'importo delle quote accantonate nel corso dell'esercizio precedente sulla base di un preconsuntivo relativo a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e approva il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto	Se il bilancio approvato entro il 31/12/n-1 già prevede applicazione avanzo presunto, il relativo prospetto deve essere aggiornato entro il 31/1/n. (senza parere revisori). Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'importo del risultato di amministrazione vincolato. La mancata approvazione determina variazione bilancio con cancellazione dell'avanzo presunto e relativa spesa (art. 187 c.3 quater e principio p.to 9.2). Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione del prospetto di cui al punto 1), si configuri un disavanzo di amministrazione presunto, l'applicazione della quota in oggetto è possibile solo previa approvazione del bilancio di previsione che rechi l'iscrizione della quota di disavanzo da ripianare
4	Art. 175 c. 5- quater, lett.c) e art. 187 c. 3-quinquies	Applicazione quota <u>vincolata</u> del risultato di amministrazione consistenti nella restituzione di economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate	31.12.n	bilancio approvato	responsabile della spesa (se previsto dal regolamento di contabilità) o responsabile servizio finanziario	NO	1) richiesta approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto se il rendiconto dell'esercizio precedente non è stato ancora approvato 2) comprende variazione di cassa	Nota per tutte le variazioni di giunta o di resp. financ. su cui non è previsto parere: i revisori nella relazione al rendiconto devono dare atto della sussistenza dei presupposti che hanno determinato tutte le variazioni di bilancio (art. 239 tuel). Valutare opportunità di trasmettere all'organo man mano che vengono adottate, dandone atto nel provvedimento.
5	Art. 175, c.5-bis lett.a) e art. 187 c. 3-quinquies	Applicazione quota del risultato di amministrazione costituita dagli <u>accantonamenti</u> effettuati nel corso dell'esercizio precedente, o risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, per le finalità cui sono destinate	31.12.n	bilancio approvato	CONSIGLIO	SI	1) Nel caso di applicazione di quote accantonate presunte, la Giunta verifica l'importo delle quote accantonate nel corso dell'esercizio precedente sulla base di un preconsuntivo relativo a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e approva il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto 2) comprende variazione di cassa	Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione del prospetto di cui al punto 1), si configuri un disavanzo di amministrazione presunto, l'applicazione della quota in oggetto è possibile solo previa approvazione del bilancio di previsione che rechi l'iscrizione della quota di disavanzo da ripianare



(...SEGUE) PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL BILANCIO

ID	REF.TUEL/P.C.	TIPOLOGIA	TERMINI	BILANCIO	COMPETENZA	PARERE REVISORI	NOTE	RICORDARE
6	Art. 175 c.2	Variazioni compensative tra dotazioni di missioni e programmi	30.11.n	bilancio approvato	CONSIGLIO	SI	Il consiglio ha competenza anche sulle conseguenti variazioni di cassa	
7	Art. 175 c. 5-bis lett.b)	Variazioni compensative tra dotazioni di missioni e programmi riguardanti l'ubizzo di risorse comunitarie e vincolate o variazioni necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata già deliberati dal Consiglio	30.11.n	bilancio approvato e esercizio provvisorio	GIUNTA	NO (art. 239 TUEL)		Il principio applicato non prevede espressamente che questa variazione possa essere effettuata anche in esercizio provvisorio. Ma in analogia con quanto previsto al successivo punto 8, si ritiene che nulla osti a tale variazione anche in esercizio provvisorio. Da comunicare al CC nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità (art. 175 c. 5-ter)
8	Art. 175 c. 5-bis lett.c). Principio applicato paragrafo 8.11	Variazioni compensative tra dotazioni di missioni e programmi limitatamente alle spese di personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente	30.11.n	bilancio approvato e esercizio provvisorio	GIUNTA	NO (art. 239 TUEL)		Da comunicare al CC nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità (art. 175 c. 5-ter)
9	Art. 175, commi 3-bis e 5- quater. Principio applicato paragrafo 8.13	Variazione di PEG: Variazioni tra macroaggregati all'interno dello stesso programma e tra categorie all'interno della stessa tipologia	15.12.n	bilancio approvato e esercizio provvisorio	GIUNTA	NO	Possibili anche con riferimento al pluriennale	Incluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale (art. 175, comma 5- quater)
10	Art. 175 c.5- quater lett. a). Principio applicato paragrafo 8.13 lettere a) e b).	Variazione di PEG: variazioni fra capitoli entro la medesima categoria o entro il medesimo macroaggregato tranne trasferimenti, contributi agli investimenti e trasferimenti di capitale	15.12.n	bilancio approvato e esercizio provvisorio	Responsabile della spesa (se previsto dal regolamento di contabilità) o Responsabile servizio finanziario	NO	Possibili anche con riferimento al pluriennale. A bilancio approvato comprende variazione di cassa finalizzata a favorire il raggiungimento degli obiettivi di peg (art. 175 c. 5 quinquies)	Non tutte le variazioni entro la categoria o entro il macroaggregato sono di competenza dei responsabili: verificare i capitoli coinvolti e le finalità
11	Art. 175 c.5- quater lett.d)	Variazioni degli stanziamenti riguardanti versamenti conti di tesoreria intestati all'ente e versamenti depositi bancari intestati all'ente	31.12.n	bilancio approvato	Responsabile della spesa (se previsto dal regolamento di contabilità) o Responsabile servizio finanziario	NO		
12	Art. 175 c.5- quater lett.e)	variazioni partite di giro e servizi per conto terzi	31.12.n	bilancio approvato e esercizio provvisorio	Responsabile della spesa (se previsto dal regolamento di contabilità) o Responsabile servizio finanziario	NO	Anche in esercizio provvisorio in quanto non avente carattere autorizzatorio	
13	Principio applicato paragrafo 8.13, lett. b)	Istituzione di capitoli di entrata con stanziamento zero nell'ambito di tipologie CON stanziamento	31.12.n	bilancio approvato e esercizio provvisorio	GIUNTA	NO	Possibili anche con riferimento al pluriennale	
14	Principio applicato paragrafo 8.13, lett. b)	Istituzione di capitoli di entrata con stanziamento zero nell'ambito di tipologie SENZA stanziamento	31.12.n	bilancio approvato e esercizio provvisorio	CONSIGLIO	NO	Possibili anche con riferimento al pluriennale. E' possibile istituire la tipologia sempre con stanziamento pari a zero	Il principio della programmazione prevede sempre l'indicazione anche delle voci di entrata e spesa non valorizzate, quindi dovrebbe essere possibile in tutto l'esercizio, sia che il bilancio sia approvato sia che l'ente sia in esercizio provvisorio
15	Art. 175 c. 5-bis lett.d)	variazioni della dotazione di cassa	31.12.n	bilancio approvato	GIUNTA/Responsabili	NO	Le variazioni di cassa conseguenti a provvedimenti di variazione di competenza dei responsabili, NON sono di competenza della Giunta (rif. Art. 175 c.5bis lett.d)	Da comunicare al Consiglio nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità
16	Artt. 176 e 166. Principio applicato paragrafo 8.12	Prelevamenti dal Fondo di Riserva	31.12.n	Bilancio approvato ed esercizio provvisorio	GIUNTA	NO	Comunicazione al Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità. In esercizio provvisorio, solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (spese per elezioni) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente	Quando si approva il Bilancio lo stanziamento del fondo di riserva è ridotto dell'importo utilizzato
17	Art. 176	Prelevamenti dai Fondi spese potenziali	31.12.n	bilancio approvato	GIUNTA	NO	Non è dovuta la comunicazione al Consiglio	



(...2 SEGUE) PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL BILANCIO

ID	RIF.TUEL/P.C.	TIPOLOGIA	TERMINE	BILANCIO	COMPETENZA	PARERE REVISORI	NOTE	RICORDARE
18	Art. 174, comma 2	Variazioni al bilancio di previsioni in corso di approvazione	termini previsti dal regolamento di contabilità e comunque entro il 11.12.n	bilancio in corso di approvazione	GIUNTA	NO	A seguito di sopravvenute variazioni del quadro normativo di riferimento, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità	Le variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione. Nei casi in cui il regolamento non prevede la presentazione di emendamenti diversi da quelli obbligatori (derivanti da variazioni del quadro normativo e dal riaccertamento ordinario dei residui), dopo l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta deve presentare una variazione di bilancio diretta ad aggiornare tale documento contabile alla gestione svolta nel corso dell'esercizio provvisorio, se la variazione è di competenza del Consiglio. (FAQ n. 15, Commissione ARCONET)
19	Principio contabile applicato paragrafo 9.1	Variazione di riaccertamento parziale dei residui (al solo fine di incassare e pagare prima del riaccertamento ordinario)	30.04.n	bilancio approvato e esercizio provvisorio	Responsabile servizio finanziario	SI	Bilancio approvato: all. B/1 Esercizio provvisorio: Allegato B/3 + silenzio definitivo residui iniziali. <i>La determina contiene allegato della variazione.</i>	la successiva DGC di riaccertamento ordinario prende atto e recepisce gli accertamenti parziali, ma l'allegato da inviare al fascicolo non comprende i riacc. parziali (p.to 11.50)
20	Art. 175 c.5-bis lett.a) e art. 3, comma 5, d. lgs.118/2011	Riaccertamento ordinario Variazioni al FPV dell'esercizio precedente (e conseguente variazioni agli stanziamenti dell'esercizio in corso)	30.04.n	bilancio approvato e esercizio provvisorio	GIUNTA	NO	E' necessario inviare al tesoriere solo le variazioni che interessano l'esercizio in corso (non il precedente) utilizzando l'allegato B/1 (paragrafo 11.4 All. 4/2) ovvero, in caso di esercizio provvisorio, l'allegato B/3 corredato dell'elenco definitivo residui iniziali)	Da comunicare al Consiglio nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità
21	Art. 175 c.5-quater lett. b)	variazioni di FPV e stanziamenti correlati che interessano esercizio di competenza e successivi escluse quelle relative al riaccertamento ordinario	11.12.n	bilancio approvato e esercizio provvisorio	Responsabile della spesa (se previsto dal regolamento di contabilità) o Responsabile servizio finanziario	NO	Comprende variazione di cassa	Da comunicare trimestralmente alla Giunta
22		variazioni E-5 (contributi) per modifica esigibilità e quindi variazione di imputazione dall'esercizio n-1 all'esercizio n+1		esercizio provvisorio	responsabili	NO	Non possibili allo stato attuale	La fattispecie si riferisce a spese finanziate con entrate vincolate per le quali l'imputazione sugli anni successivi è coperta con entrate di pari importo ed il fondo pluriennale vincolato non si forma. Esempio: nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni.
23		variazioni E-5 (contributi) per modifica esigibilità e quindi variazione di imputazione dall'esercizio n-1 all'esercizio n		esercizio provvisorio	GIUNTA	NO	Non possibili allo stato attuale	La fattispecie si riferisce a spese finanziate con entrate vincolate per le quali l'imputazione sugli anni successivi è coperta con entrate di pari importo ed il fondo pluriennale vincolato non si forma. Esempio: nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni.
24	Art. 175 c.5-quater lett. e-bis) come modificato dal D.L.111/2016	Variazioni di stanziamenti riferiti ad operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate e variazioni E-5 (contributi) per modifica esigibilità	11.12.n	bilancio approvato	Responsabile della spesa (se previsto dal regolamento di contabilità) o Responsabile servizio finanziario	NO	Escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	Da comunicare trimestralmente alla Giunta.
25	Art.175 c.4	Variazioni d'urgenza della giunta	30.11.n	bilancio approvato	GIUNTA	SI	Nessuna variazione rispetto disciplina previgente	Richiesta ratifica Consiglio entro 60 giorni
26	Art. 175, comma 8	Variazione di assestamento generale	11.7.n	bilancio approvato	CONSIGLIO	SI		
27	Art. 175, comma 2	Variazioni di bilancio diverse dalle precedenti	30.11.n	bilancio approvato	CONSIGLIO	SI		



RIACCERTAMENTO E RENDICONTO

D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118

Art 3 comma 4

... Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al **riaccertamento dei residui attivi e passivi**, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, **il fondo pluriennale di spesa**, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. ...

RIACCERTAMENTO E RENDICONTO

D. LGS. N. 267/2000 - Art. 228

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.
2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata **con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.**
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di **riaccertamento** degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del **risultato di amministrazione** alla fine dell'esercizio. ...



**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali**
ente del terzo settore

RIACCERTAMENTO E RENDICONTO

Art. 186

Risultato contabile di amministrazione

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. **Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.**

1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.



PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			0,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾		
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondo anticipazioni liquidità		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		
Altri accantonamenti		
Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		

FINANZA LOCALE E VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Legge 30 dicembre 2024 n. 207 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

Contributo alla Finanza pubblica da parte enti locali

Il comma 785 definisce, a partire dal 2025, l'equilibrio come “un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria”, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

In sostanza, secondo la definizione esplicita dal comma 785, nel computo del saldo di equilibrio:

- È consentito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato;
- Non è consentito l'utilizzo, nel calcolo, delle entrate vincolate e accantonate che non sono state utilizzate in corso d'esercizio.

(segue) Contributo alla Finanza pubblica da parte enti locali

Il comma 786 dispone il contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per le regioni a statuto ordinario pari a 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 1.310 milioni per il 2029.

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'intesa è stata sancita nella seduta del 23 gennaio. Gli importi sono stati definiti e pubblicati sul sito del MEF

[report-csc-23012025.pdf](#)

[Allegato C - comma 788 LB 207 2024 Obiettivi di finanza pubblica COMUNI.xlsx](#)

FINANZA LOCALE E VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(segue) Contributo alla Finanza pubblica da parte enti locali

Il comma 789 dispone che **le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni (con l'eccezione degli enti locali di Friuli-Venezia Giulia, Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige) iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio nella Missione n. 20 "Fondi e accantonamenti", un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica loro richiesto ai sensi dei commi 786, 787 e 788 del provvedimento in esame.**

Il fondo è finanziato con risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni.

Il comma 790 definisce la destinazione del **fondo di accantonamento** costituito ai sensi del comma 789. In particolare, si dispone che al termine di ogni esercizio finanziario:

-per gli enti (tranne gli enti locali di Friuli- Venezia Giulia, Val d'Aosta, e Trentino-Alto Adige) che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello già previsto nel bilancio di previsione.

-per gli enti (tranne gli enti locali di Friuli- Venezia Giulia, Val d'Aosta, e Trentino-Alto Adige) che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell'esercizio precedente, **il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti**, anche indiretti, nell'esercizio successivo con carattere prioritario rispetto al ricorso a nuovo debito.